

COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 27/01/2025

Si rende noto il testo dell'**Appendice** all'Accordo di Cooperazione Tecnica e Sportiva sottoscritto tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, come da allegato al presente comunicato.

Il Segretario Generale
Luigi Zafferani

Il Presidente
Marco Tura

**APPENDICE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA E SPORTIVA
STIPULATO TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E LA
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO IN DATA 10 AGOSTO 2018**

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di gennaio

TRA

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede legale in Roma (RM), Via Gregorio Allegri 14, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Gabriele Gravina - d'ora in poi F.I.G.C.,

E

la **Federazione Sammarinese Giuoco Calcio**, con sede legale in San Marino (RSM), Strada di Montecchio n. 17, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Marco Tura - d'ora in poi F.S.G.C.,

PREMESSO CHE

- la F.I.G.C. e la F.S.G.C. in data 10 agosto 2018 stipulavano un Accordo di cooperazione tecnica e sportiva;
- lo stesso veniva pubblicato in data 13.11.2018 dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 8/A e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 22;
- l'art. 13 comma 2 dell'Accordo prevede che *"Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di approvazione/entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo all'articolo 11"*;
- in data 30.06.2020 veniva redatta un'Appendice all'Accordo del 10.08.2018, pubblicata dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 56/A del 05.08.2020 e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 1 del 06.08.2020;
- in data 07.02.2023 veniva redatta un'ulteriore Appendice all'Accordo del 10.08.2018, pubblicata dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 122/A del 15.02.2023 e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 42 del 15.02.2023;
- è intenzione delle Parti modificare **gli artt. 5, comma 3, e 7** dell'Accordo.

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce "Appendice" al richiamato Accordo,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. L'art. 5 (TESSERAMENTO ATLETI/E), comma 3 dell'Accordo si intende modificato come segue:

"3. In deroga a quanto stabilito dalla F.I.G.C. all'art. 40quater, comma 1.2 e all'art. 40 quinquies, comma 1 n. 2), delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici sammarinesi potranno ottenere il tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. pur essendo residenti nella Repubblica di San Marino e non in Italia.";

II. L'art. 7 (TECNICI), dell'Accordo si intende modificato come segue:

"1. L'abilitazione tecnica rilasciata dalla F.I.G.C. o dalla F.S.G.C. costituirà la condizione base per il tesseramento degli allenatori nell'ambito di entrambe le Federazioni, nel pieno rispetto delle normative interne, della U.E.F.A. e della F.I.F.A..

2. La F.I.G.C. si rende disponibile, altresì, ad accettare che ad ogni corso organizzato per il conseguimento della licenza UEFA PRO, UEFA A, UEFA GOALKEEPER A, venga riservato un posto ad un tecnico segnalato dalla F.S.G.C., che abbia svolto una congrua attività tecnica nell'ambito delle competizioni organizzate da quest'ultima o che ricopra ruoli di strategica rilevanza tecnica all'interno della F.S.G.C. stessa.

3. La F.I.G.C. si rende, altresì, disponibile nel riservare un posto, su segnalazione della F.S.G.C., in ogni corso organizzato dalla stessa per il conseguimento di qualifiche ritenute di fondamentale importanza dalla F.S.G.C., non rientranti tra quelle direttamente rilasciate da quest'ultima (a titolo esemplificativo "Responsabile di Settore Giovanile" o "Direttore Sportivo" o altre licenze introdotte in un momento successivo alla sottoscrizione del presente accordo).

4. La F.I.G.C. potrà collaborare nell'organizzazione di seminari o di altri momenti di formazione nel territorio della Repubblica di San Marino.

5. In caso di ottenimento di qualifiche UEFA presso la F.I.G.C. o la F.S.G.C., i soggetti interessati a tesserarsi in un club affiliato a Federazione diversa da quella che ha rilasciato la licenza ne dovranno fare richiesta; la Federazione presso la quale il tecnico dovrà tesserarsi verificherà il possesso della licenza richiedendolo all'altra Federazione, la quale procederà con la relativa certificazione.

6. Qualora un tecnico, in possesso di Licenza UEFA C ottenuta presso la F.I.G.C., partecipi ad un corso UEFA B presso la F.S.G.C. (previo documento crossborder), al termine del percorso acquisirà la Licenza Uefa B, e verrà inserito nell'albo F.S.G.C.. (Il tecnico rimarrà iscritto nell'albo F.I.G.C. con la qualifica di "Tecnico Uefa B estero").



Qualora un tecnico, in possesso di Licenza UEFA C ottenuta presso la F.S.G.C., partecipi ad un corso Licenza D (dilettanti) presso la F.I.G.C., al termine del percorso acquisirà la Licenza Uefa B e verrà inserito nell'albo F.I.G.C.. (Il tecnico rimarrà iscritto nell'albo F.S.G.C. con la qualifica di "Tecnico Uefa B estero"). In ogni caso sarà necessaria una comunicazione da parte della Federazione che attribuisce la licenza di livello "superiore" alla Federazione di provenienza del tecnico, così da poter allineare ed aggiornare le posizioni.

7. Qualora un tecnico possieda più licenze, ai fini del mantenimento delle relative abilitazioni, egli dovrà partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Federazione che ha rilasciato la licenza di livello "superiore". Rimane salva la possibilità di riconoscere ore di formazione ottenute presso una diversa Federazione, previa autorizzazione della Federazione competente.

8. In caso di possesso di più licenze non appartenenti alla stessa specializzazione (es UEFA A e UEFA Futsal B, oppure UEFA B e UEFA GK B, etc ...), si dovranno seguire le indicazioni della Coaching Convention (ovvero 15 ore di formazione nel triennio con almeno 5 ore nell'ambito della licenza specialistica).

Per specifiche situazioni derivanti dal possesso di una molteplicità di licenze Uefa ottenute presso diverse Federazioni, le due Federazioni si accorderanno sulle certificazioni necessarie al mantenimento delle licenze oggetto di rinnovo.

9. I tecnici abilitati presso la F.I.G.C. o la F.S.G.C. possono pagare la quota associativa annuale presso l'una o l'altra federazione, mantenendo la qualifica in entrambe.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo, come tutte quelle di cui al presente Accordo, verranno aggiornate e/o modificate in base agli aggiornamenti/modifiche della normativa della F.I.F.A. o della U.E.F.A., con particolare riguardo alla Coaching Convention della U.E.F.A..".

Letto, approvato e sottoscritto.

F.I.G.C.
Gabriele Gravina
Presidente



F.S.G.C.
Marco Tura
Presidente

